

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV COMMISSIONE

(Difesa)

RIUNIONE DEL 24 NOVEMBRE 1949

(16^a in sede deliberata)

Presidenza del Presidente CASATI

(Discussione e approvazione)

« Elevazione del limite di spesa previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 1149, recante modifica dell'articolo 2 della legge 13 novembre 1947, n. 1422, relativa all'approvazione dello scambio di Note, effettuato in Roma tra l'Italia e la Francia per il ricupero di navi mercantili francesi affondate nelle acque territoriali italiane » (N. 668) (Approvato dalla Camera dei deputati):

CASARDI, *relatore* Pag. 135

« Misura della indennità straordinaria per custodia e vigilanza ai marinai portuali » (N. 698):

CASARDI, *relatore* 137, 138
LUSSU 138

La riunione ha inizio alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Barontini, Cadorna, Casardi, Casati, Cemmi, Cerica, Cingolani, Damaggio, Di Giovanni, Facchinetti, Gaspa-

rotto, Leone, Lussu, Miceli Picardi, Moscatelli Panetti, Ricci Mosè, Salvi, Tignino e Vaccaro.

BARONTINI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Elevazione del limite di spesa previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 1149, recante modifica dell'articolo 2 della legge 13 novembre 1947, n. 1422, relativa all'approvazione dello scambio di Note, effettuato in Roma tra l'Italia e la Francia per il ricupero di navi mercantili francesi affondate nelle acque territoriali italiane » (N. 668) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Elevazione del limite di spesa previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 1149, recante modifica dell'articolo 2 della legge 13 novembre 1947, n. 1422, relativa all'approvazione dello scambio di note, effettuato in Roma tra l'Italia e la Francia per il ricupero di navi mercantili francesi affondate nelle acque territoriali italiane ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Casardi.

CASARDI, *relatore*. Onorevoli senatori, io ho qui, nel testo francese, lo scambio di note avvenuto tra l'Italia e la Francia nel giugno del 1946, relativo al ricupero di navi mercantili francesi affondate nelle acque territoriali italiane; note che in sostanza stabiliscono che, essendoci trenta navi francesi affondate nelle acque territoriali italiane a seguito di fatti

IV COMMISSIONE (Difesa)

16ª RIUNIONE (24 novembre 1949)

di guerra, il Governo italiano ricuperi ed in parte rimetta in completa efficienza dieci di queste navi, i cui nomi sono elencati nella lista A dello scambio di note, a proprie spese. In cambio, il Governo francese cede le altre 20 unità affondate anch'esse in acque territoriali italiane al Governo italiano, nello stato in cui si trovano; e ciò a titolo di compenso per le spese che il Governo italiano ha dovuto affrontare per il recupero e la riparazione delle dieci navi della lista A.

In questo scambio di note è stabilita anche la nomina di un arbitro per la sorveglianza dei lavori; perchè, come comprenderete bene, quando si parla di riparazione e messa in efficienza, si dice qualcosa di molto elastico. Infatti, fino a che punto va considerata la rimessa in efficienza? In piena efficienza? In stato di navigabilità? In stato di poter raggiungere un porto francese? Donde la necessità di un arbitro neutro, scelto tra i rappresentanti del *Lloyd's Register*, il quale stabilisca quali lavori siano da farsi e quali no.

Questa è la premessa. Quanto alle cifre, queste stabilivano, in un primo tempo, come si è detto, una spesa di un miliardo e 200 milioni come prima riparazione. Poi, per l'aumento del costo del materiale e della mano d'opera, e soprattutto per imposizione del rappresentante neutrale del *Lloyd's Register*, sono aumentati i lavori rispetto a quelli preventivamente stabiliti, per cui è stato necessario aumentare i fondi. Il primo aumento si è avuto con il decreto legislativo del 3 maggio 1948, n. 1149, che all'articolo 1 stabiliva: « La spesa di lire 1.200.000.000 autorizzata dall'articolo 2 della legge 13 novembre 1947, n. 1422, relativa all'approvazione dello scambio di note effettuato in Roma tra l'Italia e la Francia per il ricupero di navi mercantili francesi affondate nelle acque territoriali italiane, è elevata a lire 3.500.000.000 ».

Ora, visto che non è sufficiente neppure tale stanziamento, si domanda di elevarlo a lire 4.800.000.000, il che porta, in sostanza, ad una nuova spesa di 1.300.000.000; differenza cioè tra la richiesta attuale ed il precedente stanziamento.

Nello stampato n. 791 di questo disegno di legge, della Camera dei deputati, v'è una tabella che esamina, piroscavo per piroscavo, il prezzo di recupero.

Prendiamo, ad esempio, dalla tabella i valori del piroscavo « Pierre Claude ». Prezzo di aggiudicazione dei lavori, bloccato al 30 settembre 1946, lire 183.000.000; revisione prezzo, 161.000.000; lavori extra contrattuali — ecco quel tale agente che interviene — 12.000.000; totale della spesa da impegnare, lire 173.000.

E così via per gli altri piroscavi elencati nella tabella.

Non credo che vi sia altro da aggiungere, se non che alla copertura dell'onere relativo sarà fatto fronte in base allo stato di previsione dell'entrata e a quello della spesa di alcuni Ministeri (9ª provvedimento).

Propongo, pertanto, alla Commissione di voler approvare il disegno di legge sottoposto al suo esame.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale passando all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

La spesa di lire 3.500.000.000 autorizzata dall'articolo 1 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 1149, concernente modificazione all'articolo 2 della legge 13 novembre 1947, numero 1422, relativa all'approvazione dello scambio di Note effettuato in Roma tra l'Italia e la Francia per il ricupero di navi mercantili francesi affondate nelle acque territoriali italiane, è elevato a lire 4.800.000.000.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 2.

La maggiore spesa di lire 1.300.000.000, autorizzata dal precedente articolo 1, sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa (servizi per la Marina) per l'esercizio finanziario 1948-49.

Per gli effetti di cui all'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, alla copertura dell'onere risultante dalla presente legge e ammontante a lire 1.300.000.000 viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate previste dalla legge 8 ottobre 1949, n. 731, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata e a quelli della spesa di alcuni Ministeri per l'esercizio 1948-49 (nono provvedimento).

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Misura della indennità per custodia e vigilanza ai marinai portuali » (N. 598).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Misura della indennità straordinaria per custodia e vigilanza ai marinai portuali ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Casardi.

CASARDI, *relatore*. Il regio decreto 13 luglio 1903, n. 361, creava — anzi mirava a creare perchè poi in effetti non è stata creata — una categoria di marinai della Marina militare per compiere il servizio di vigilanza presso le Capitanerie di porto.

Si tratta della sorveglianza di certe particolari navi, con carichi di materie infiammabili od esplosive, o comunque di merci pericolose.

Il disegno di legge sottoposto al nostro esame reca due varianti al precedente decreto, relativo a questo argomento.

Primo: il soprassoldo, che era assegnato ai marinai destinati notte e giorno alla sorveglianza di merci pericolose, viene aumentato.

Secondo: questo soprassoldo è esteso non solo ai marinai posti a guardia sui galleggianti eventualmente a fianco delle navi che eseguono lo sbarco, o durante le ore in cui lo sbarco non è eseguito, ma anche ai marinai che esercitano la vigilanza per ragioni di sicurezza anche a terra, sulle banchine, nei magazzini portuali, ecc., cosa che prima non era prevista.

A pagina due del disegno di legge, si parla del regolamento sull'imbarco, sbarco e trasporto in mare delle merci pericolose, approvato con regio decreto 13 luglio 1903, n. 361, che verrebbe modificato nel senso che ho detto.

L'articolo 8 di tale decreto riguarda appunto la vigilanza dei galleggianti carichi di merci pericolose, e dice: « I galleggianti carichi di infiammabili, esplosivi e fulminanti (categoria VIII e seguenti) dovranno tenere alzata una asta con bandiera rossa sulla prua, e, se di notte, un fanale dello stesso colore ad olio o candela.

« I galleggianti che hanno a bordo materie esplosive o fulminanti (categoria XI e seguenti) dovranno avere a bordo un uomo di guardia fornito dall'ufficio di porto e retribuito a norma delle disposizioni in vigore. Essi durante la notte dovranno essere ormeggiati o presso la nave che imbarca o sbarca le merci suddette, o nel punto che sarà designato dall'autorità marittima locale ».

In tale decreto, come vedete, non si prevedeva una vigilanza a terra, e pertanto si tratta di modificare il contenuto di questo articolo.

Passando alle cifre, il decreto del 13 gennaio 1931, n. 724, stabiliva che ai militari di detta categoria spettava una indennità straordinaria, a carico della nave, di lire sette per ogni 24 ore di permanenza a bordo e tale misura veniva poi ridotta a lire 3,50 se il servizio di sorveglianza avveniva solo nelle ore notturne.

Il nuovo disegno di legge propone di stabilire una tariffa ad ore, non più a giornate, semplificando così il sistema di pagamento, perchè ci sono alcuni lavori che incidono leggermente sul giorno successivo, arrecando una certa difficoltà nel conteggio. Si regola, così, quanto già è stabilito per le tariffe per il compenso di prestazioni inerenti a misure di sanità marittima, contemplate dal decreto del Capo provvisorio dello Stato del 13 ottobre 1947.

Si tratta di molti articoli, ma la parte che a noi interessa è quella che riguarda le tariffe delle indennità per prestazioni di personale, di cui all'articolo 14.

L'articolo 15 poi contempla le retribuzioni a personale estraneo all'amministrazione della sanità pubblica — ecco l'analogia — e dice: « Ai sottufficiali o marinai di porto, quando siano incaricati di mansioni di vigilanza o custodia a bordo o a terra, ai fini profilattici, nonchè della conduzione di macchinari nelle stazioni sanitarie marittime, per sostituire o

coadiuvare gli agenti di sanità marittima nella esplicazione di tali mansioni, vengono corrisposte le retribuzioni di cui alle lettere *b*) e *c*) del precedente articolo». Vale a dire cioè 150 lire giornaliera.

Questo porta appunto a dare 15 lire di indennità straordinaria. Infatti il disegno di legge sottoposto al nostro esame dice che tale indennità potrebbe essere fissata in lire 15 per ogni ora di servizio diurno e in lire 20 per ogni ora di servizio notturno. Dato che si tratta di una indennità a carico degli armatori, non v'è bisogno di copertura.

Pertanto propongo alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

LUSSU. Vorrei sapere dall'onorevole relatore in qual modo il pagamento ad ore verrebbe a semplificare il pagamento a giornata, come egli ha affermato.

CASARDI, *relatore*. Questo è l'intendimento del legislatore. Per esempio, in base alla disposizione del precedente decreto nascevano delle discussioni quando il servizio di vigilanza andava ad incidere per qualche ora, od anche per una mezz'ora soltanto, sulla giornata successiva; come ad esempio accadeva quando il servizio si iniziava nel pomeriggio e terminava 30 minuti dopo la mezzanotte. Era contestato allora se si dovesse pagare l'intera giornata successiva, oppure no.

Pertanto, per evitare questo inconveniente, si cerca di instaurare il pagamento ad ore, di modo che l'errore che si commetterebbe per approssimazione sia minore di quello del pagamento a giornata.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni metto ai voti l'articolo unico del disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

I militari della categoria portuali del Corpo equipaggi militari marittimi, quando sono destinati per servizi di vigilanza o di custodia a bordo di navi mercantili nazionali od estere e di galleggianti, o presso depositi a terra od in zone di demanio marittimo ove si eseguono operazioni soggette a particolare sorveglianza ai fini della sicurezza dei depositi, rade e adiacenze, hanno diritto, a carico della nave, del galleggiante o dell'imprenditore, ad una indennità straordinaria di lire 15 per ogni ora di servizio dall'alba al tramonto e di lire 20 per ogni ora di servizio dal tramonto all'alba.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

La riunione termina alle ore 10,10.